

(N. 611)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1949

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame riguarda la convalida dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1948-49, di complessive lire 22 milioni 300.000, ripartite come appresso.

a) decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, n. 413.

AL MINISTERO DEL TESORO.

per indennità di missione, al personale inviato all'estero (Ungheria, Bulgaria e Rumania) per la valutazione dei beni italiani esistenti in quei Paesi, da cedere alla Russia in applicazione dei termini del Trattato di Pace L. 8.200.000

AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

per le spese relative alla organizzazione del IV Congresso internazionale dell'educazione allo aperto, tenutosi in Roma nel mese di aprile 1949. . . . L. 3.000.000

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

per la corresponsione a privati di indennizzi dovuti a titolo di riparazione pecuniaria, in base ai deliberati della Magistratura. L. 100.000

b) decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, n. 425.

AL MINISTERO DELLE FINANZE:

per indennità di missione e rimborso spese di trasporto al per-

sonale dell'Amministrazione finanziaria facente parte della Delegazione italiana inviata a Washington per lo studio del sistema tributario federale americano L. 8.000.000

AL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI:

per l'invio a Londra di una Delegazione economica italiana per partecipare al Congresso per la

Unione Economica Europea, organizzato dal « Movimento Europeo », Sezione economica e sociale L. 3.000.000

Totale L. 22.300.000

La convalidazione dei decreti in parola è richiesta dal disposto dell'articolo 42 - ultimo comma - della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, numeri 413 e 425, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

ALLEGATO.

I. — *Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, n. 413, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1949, n. 164.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 30 ottobre 1948, numeri 1260, 1261 e 1271;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la prelevazione di lire 11.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 315. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero L. 8.200.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA:

Capitolo n. 76-ter (*Di nuova istituzione*). — Somma dovuta alla

Cassa delle ammende per il pagamento a privati di indennità per riparazioni pecuniarie L. 100.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:

Capitolo n. 11. — Indennità per missioni, congressi, ecc. . . L. 3.000.000

L. 11.300.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949.

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI.

II. — *Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, n. 425, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1949, n. 166.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, numeri 1259 e 1271;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la prelevazione di lire 11.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Capitolo n. 7. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza L. 8.000.000

**MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI:**

Capitolo n. 40. — Congressi, conferenze, ecc. L. 3.000.000

L. 11.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI.